



## ATTO DIRIGENZIALE

<i>Codifica adempimenti L.R. 15/08 (Trasparenza)</i>	
Struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio Sist. Inf. <input type="checkbox"/> Servizio Farm. Disp. <input type="checkbox"/> Staff Sezione
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2014–2020 <input type="checkbox"/> FSC 2007/2013 <input type="checkbox"/> Farmaceutica <input type="checkbox"/> Sistemi Informativi <input type="checkbox"/> Acquisti <input checked="" type="checkbox"/> Altro: _____
Protezione dati personali	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Adempimenti D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.	<input type="checkbox"/> SI, art. _____ <input type="checkbox"/> NO
Pubblicazione BURP	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Responsabile istruttoria	Antonietta Santoro

Firma digitale P.O.	Firma digitale Dirigente di Servizio	Firma digitale Dirigente di Sezione

**N. 156 del 28/07/2021  
del Registro delle Determinazioni**

**Codice CIFRA: 081/DIR/2021/00156**

**OGGETTO: DGR n. 520/2021. Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Estensione della validità dei codici di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria rilasciati ai sensi del D.M. 11/12/2009 sino al 31/12/2021.**



**II DIRIGENTE AD INTERIM della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE**

**VISTA** la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 *"Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

**VISTO** il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08/04/2016;

**VISTO** il D. Lgs. 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;

**VISTA** la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021"*;

**VISTA** la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2021/2023"*;

**VISTA** la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023 previsti dall'art. 39, comma 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 1677 del 12/10/2020 di attribuzione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, delle funzioni vicarie *ad interim* della Sezione *"Risorse Strumentali e Tecnologiche"* al dott. Benedetto Giovanni Pacifico;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1084 del 30/06/2021 di proroga al 30/08/2021 delle Direzioni delle Sezioni di Dipartimento, ancorché conferiti *ad interim*;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n.4 del 01.07.2021 di proroga al 31.08.2021 delle Direzioni delle Sezioni di Dipartimento, ancorché conferiti *ad interim*;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 1742 del 22/10/2020 con la quale si autorizza il comando della dott.ssa Ladalardo Concetta – dirigente amministrativo a tempo indeterminato della ASL BA presso la Regione Puglia, *Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie* – per il periodo di un anno a far data dal 01/11/2020;



**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 31 del 03/11/2020 del Direttore del Dipartimento *Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione* con la quale veniva conferito alla dott.ssa Ladalardo Concetta l'incarico di direzione del Servizio *Sistemi Informativi e Tecnologie* della Sezione *Risorse Strumentali e Tecnologiche*, afferente al Dipartimento *Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti*;

**Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore responsabile di P.O. di seguito riportata**

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 8 comma 16 della L. n. 537/1993 e successive modifiche e integrazioni disciplina le condizioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;
- l'art. 79 comma 1-sexies, lettere a) e b) del D.L.112/2008, convertito, con modificazioni dalla L. n. 133/2008, e successive modifiche ed integrazioni ha previsto il potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- Il comma 5-bis dell'art. 50 del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto dall'art.1 comma 810 della L.n. 296/2006 prevede il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del SSN;
- Il DPCM del 26/03/2008, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28/05/2008, disciplina le modalità tecniche per il suddetto collegamento dei medici prescrittori del SSN;
- Il D.M. 2/11/2011 disciplina la ricetta dematerializzata per la prescrizione di visite specialistiche, esami diagnostici e farmaci;
- in attuazione del già citato art. 79 del D.L. 112/2008 è stato emanato il D.M. 11/12/20 che prevede il seguente processo per il controllo delle esenzioni da reddito per le prestazioni specialistiche:
  - il Sistema Tessera Sanitaria, sulla base delle informazioni reddituali disponibili, associa ad ogni singolo assistito, qualora vi siano le condizioni, il codice esenzione per reddito, così come definito dal D.M. 17/03/2008 (codici E01, E02, E03, E04);
  - il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile annualmente entro il 31 marzo alle Aziende Sanitarie Locali ed ai medici prescrittori collegati in rete i codici esenzione riferiti agli assistiti che ne abbiano diritto;
  - all'atto della prescrizione il medico su specifica richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di esenzione reso disponibile dal sistema TS (anche per il tramite dei sistemi regionali) e lo riporta sulla ricetta;
  - l'assistito qualora ritenga che le informazioni presenti nei suddetti archivi non siano aggiornate o corrette ed intenda avvalersi, comunque, del diritto all'esenzione è tenuto a recarsi alla propria ASL di competenza dove, previa



autocertificazione, può richiedere per sé e per i propri familiari a carico il codice provvisorio di esenzione per reddito valido per l'anno in corso;

- ai sensi dei commi 10, 11 e 12 dell'art. 1 del suddetto D.M. 11/12/2009 il Sistema Tessera Sanitaria rende periodicamente disponibili alle Aziende Sanitarie Locali gli esiti dei controlli automatizzati sulle autocertificazioni rese;
- sulla base dei suddetti controlli la ASL competente deve comunicare all'assistito l'elenco delle prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito ed il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al Servizio Sanitario Nazionale, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione entro il quale provvedere al pagamento, ovvero esibire all'Azienda Sanitaria Locale la documentazione comprovante quanto dichiarato;
- con DGR n. 2790/2011 è stato stabilito che a decorrere dal 01 aprile 2011 si attuano in Puglia le disposizioni previste dal D.M. 11/12/2009 relativamente alle condizioni di esenzione previste dall'art. 8 comma 16 della l.n. 537/1993 e successive modifiche per le prestazioni specialistiche ambulatoriali;
- con DGR n. 1391/2011 sono stati stabiliti i nuovi limiti di reddito al di sotto dei quali compete l'esenzione totale o parziale per l'assistenza farmaceutica, prevedendo altresì che per avvalersi del diritto di esenzione nei suddetti casi si applicano le disposizioni del D.M. 11/12/2009 e della DGR n. 2790/2010;
- le condizioni per le quali si ha diritto all'esenzione ticket sono le seguenti:
  - Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 € (codice E01);
  - Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico (codice E02);
  - Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico (codice E03);
  - Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico (codice E04);
  - Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a 18.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E94);
  - Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo, complessivo non superiore a 36.151,98 € (codice E95);
  - Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E96).
- i codici E01 e E02 valgono per l'esenzione per visite ed esami specialistici;
- i codici E03 e E04 valgono per l'esenzione per visite ed esami specialistici e per l'acquisto di farmaci;
- i codici E94, E95 e E96 valgono per l'esenzione totale o parziale per l'acquisto di farmaci.



**CONSIDERATO CHE**

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 520 del 29 marzo 2021 si è provveduto a:
  - stabilire che i certificati di esenzione per reddito relativi alle condizioni di cui ai codici E01, E02,E03, E04, E94, E95 ed E96, rilasciati a seguito di autocertificazione e già validi fino al 31/03/2021, conservino, fintanto che permangono le condizioni di status e reddito autocertificate, la propria validità sino al 30/04/2021 al fine di evitare l'affollamento di persone presso gli uffici distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali per rendere l'autocertificazione prevista dal D.M. 11/12/2009, nell'ambito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  - stabilire che, in caso di verifica negativa all'esito dei controlli effettuati ex art 1 del D.M. 11/12/2009 da parte del sistema Tessera Sanitaria in relazione al periodo di imposta a cui si riferisce l'autocertificazione, la validità dei certificati di esenzione sarà tempestivamente sospesa;
  - dare atto che l'assistito è responsabile di un eventuale utilizzo improprio dell'attestazione di esenzione all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le condizioni in modo da determinare la perdita del diritto, ed è suscettibile dell'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di autocertificazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);
  - di dare atto che è responsabilità dello stesso assistito cui si riferisce l'attestato di esenzione a seguito di autocertificazione comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Locale, la perdita del diritto all'esenzione, pena l'applicazione delle sanzioni previste;
- la stessa Deliberazione della Giunta Regionale n. 520 del 29 marzo 2021 su richiamata ha disposto che la validità dei certificati di esenzione per reddito rilasciati a seguito di autocertificazione si intende prorogata per il periodo corrispondente alla proroga dello stato di emergenza disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dando mandato al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di recepire le date di scadenza con provvedimento dirigenziale;
- con riferimento al D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 (pubblicato sulla GU n.96 del 22/04/2021) che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021, la Determinazione Dirigenziale 87 del 23/04/2021 ha disposto che i certificati di esenzione per reddito relativi alle condizioni di cui ai codici E01, E02,E03, E04, E94, E95 ed E96, rilasciati a seguito di autocertificazione e validi fino 30/04/2021, conservassero al permanere delle condizioni di status e reddito autocertificate, la propria validità sino al 31/07/2021 al fine di evitare l'affollamento di persone presso gli uffici distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali per rendere l'autocertificazione prevista dal D.M. 2/11/2011, nell'ambito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 (pubblicato sulla GU n.175 del 23/07/2021) ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021;



- La Regione Puglia ha reso disponibile la funzionalità di un servizio online per l'autocertificazione collegata direttamente al portale [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it) con accesso tramite SPID e TS-CNS. Il servizio di autocertificazione esenzioni per reddito consente di autocertificare on-line la propria condizione per esercitare il diritto all'esenzione ticket per motivi di reddito per le prestazioni specialistiche e per i farmaci, consentendo di procedere autonomamente e senza doversi recare presso uno sportello ASL. Il servizio è utile per gli assistiti che ritengono di possedere i requisiti per usufruire dell'esenzione, ma non sono presenti negli elenchi degli esenti forniti annualmente ai medici di base dal Sistema "Tessera Sanitaria" ai sensi del D.M. 11/12/2009. Ed è inoltre possibile:
  - gestire on-line le autocertificazioni rese, consentendone la chiusura qualora si verifici la perdita del diritto ovvero si accerti l'insussistenza dello stesso;
  - visualizzare le condizioni di esenzione per reddito a proprio carico.
- Con mail del 27/07/2021 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che di concerto con il Ministero della Salute, ha prorogato al 31 dicembre 2021, anche sul Sistema TS, le certificazioni di esenzione da reddito E01, E03 e E04 dell'anno 2019 (già prorogate al 31/07/2021).

#### **DATO ATTO CHE**

- da quanto comunicato dalle Aziende Sanitarie Locali è prevedibile che un numero rilevante di assistiti si presenti presso gli sportelli dei Distretti sociosanitari per il rinnovo delle esenzioni in scadenza;
- nel quadro delle norme e delle misure adottate a livello nazionale in conseguenza all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 si impone, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, l'adozione di provvedimenti tesi a evitare l'affollamento di persone;
- il numero di assistiti in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e/o di tessera sanitaria con funzioni di CNS attive è ancora limitato, per cui solo una percentuale ridotta di autocertificazioni sono rese mediante accesso ai servizi digitali online resi disponibili dalla Regione Puglia per il tramite del sistema Tessera Sanitaria, senza necessità di presentarsi agli sportelli delle ASL;

#### **RITENUTO, pertanto, di:**

- stabilire che i certificati di esenzione per reddito relativi alle condizioni di cui ai codici E01, E02, E03, E04, E94, E95 ed E96, rilasciati a seguito di autocertificazione e già validi fino al 31/07/2021, conservino, fintanto che permangono le condizioni di status e reddito autocertificate, la propria validità sino al 31/12/2021 al fine di evitare l'affollamento di persone presso gli uffici distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali per rendere l'autocertificazione prevista dal D.M. 11/12/2009, nell'ambito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.



### **Verifica ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e SMI**

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.”

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

### **DETERMINA**

- di **prendere** atto che il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 (pubblicato sulla GU n.175 del 23/07/2021) ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021;
- di **disporre** che i certificati di esenzione per reddito relativi alle condizioni di cui ai codici E01, E02, E03, E04, E94, E95 ed E96, rilasciati a seguito di autocertificazione e validi fino 31/07/2021, conservino, fintanto che permangono le condizioni di status e reddito autocertificate, la propria validità sino al 31/12/2021 al fine di evitare l'affollamento di persone presso gli uffici distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali per rendere l'autocertificazione prevista dal D.M. 2/11/2011, nell'ambito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- di **disporre** che, in caso di verifica negativa all'esito dei controlli effettuati ex art. 1 del D.M. 2/11/2011 da parte del sistema Tessera Sanitaria in relazione al periodo di imposta a cui si riferisce l'autocertificazione, la validità dei certificati di esenzione sarà tempestivamente sospesa;
- di **dare atto** che l'assistito è responsabile di un eventuale utilizzo improprio dell'attestazione di esenzione, all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le condizioni in modo da determinare la perdita del diritto ed è suscettibile





dell'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di autocertificazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);

- di **dare atto** che è responsabilità dello stesso assistito cui si riferisce l'attestato di esenzione a seguito di autocertificazione comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Locale la perdita del diritto all'esenzione, pena l'applicazione delle sanzioni previste.
- di **notificare** il presente provvedimento alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale nonché alla Ragioneria Generale dello Stato;
- di **demandare** alla Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie l'adeguamento dei sistemi informativi sanitari regionali;
- di **demandare** alla Struttura speciale di Comunicazione Istituzionale le opportune attività di comunicazione e diffusione di quanto previsto dal presente provvedimento, nonché della possibilità di autocertificare la propria situazione reddituale direttamente tramite la funzionalità online dal sito <https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/esenzionereddito>;

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'albo telematico della Regione Puglia e nella Sezione Amministrazione Trasparente della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- è composto da n. 8 pagine ed è adottato in un unico originale.

**Il Dirigente *ad interim* della Sezione**  
*(Benedetto Giovanni Pacifico)*

Le sottoscritte attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**La Responsabile istruttoria (Antonietta Santoro)**

**La Dirigente del Servizio *Sistemi Informativi e Tecnologie* (Concetta Ladalardo)**